



## Titolo

Corte federale d'appello – cognizione – art. 106, comma 1, CGS - motivi del reclamo - in genere – riesame dell'intero merito – esclusione – domande o eccezioni proposte per la prima volta – esclusione – questioni rilevabili di ufficio – ammissibilità Corte federale d'appello – cognizione – art. 106, comma 1, CGS - motivi del reclamo - in genere – riesame dell'intero merito – esclusione – domande o eccezioni proposte per la prima volta – esclusione – questioni rilevabili di ufficio – ammissibilità

## Descrizione

I giudizi relativi ai reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale devono tendenzialmente qualificarsi quale *revisio prioris instantiae* e non quale *novum iudicium*: con la conseguenza che l'intervento della Corte è limitato al controllo della decisione impugnata e non anche al riesame dell'intero merito della controversia (cfr., tra le altre, Corte federale d'appello, n. 55/2019-2020). Ciò comporta che nel presente giudizio, in forza del divieto di *ius novorum* in appello, non è consentito l'esame di nuove domande od eccezioni (salvo le questioni rilevabili d'ufficio). Difatti – secondo i noti principi – se l'oggetto del giudizio di appello è – almeno tendenzialmente – tutto quello del giudizio di primo grado, il principio del doppio grado di giurisdizione richiede che tale oggetto sia solo quello del giudizio di primo grado; e ciò pur essendo ammessa la correzione ed integrazione della linea difensiva già adottata dinanzi al Tribunale federale, purché ciò non si traduca nell'allegazione di ulteriori censure non denunciate tempestivamente.

## Stagione Sportiva

2019-2020

## Numero

n. 95/CFA/2019-2020/A

## Presidente

Torsello

## Relatore

Sferrazza

## Riferimenti normativi

art. 106, comma 1, CGS;

## Provvedimenti

**SEZIONI UNITE - DECISIONE N. 095 CFA del 24 luglio 2020 (sig. Levato Marco/sig. Focco Fabio/Procuratore Federale)**